

bunale di Bologna aveva l'obbligo di informare la procura presso la Corte dei conti della richiesta di rinvio a giudizio presentata per dei reati che hanno cagionato un danno all'erario;

nel corso dell'udienza pubblica del 19 giugno 1997 tenutasi presso la sezione giurisdizionale regionale dell'Emilia-Romagna della Corte dei conti « il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale dottor Antonio Libano... ha affermato che l'accusa può prescindere dall'utilizzazione dei documenti provenienti dal procedimento penale essendo sufficienti le relazioni dei consulenti tecnici della difesa » (sentenza n. 425/97), nonostante che l'atto di citazione a giudizio si fondasse proprio su tali documenti e che le relazioni dei consulenti tecnici della difesa fossero invece tese a dimostrare la fondatezza giuridica ed economica di quella stessa operazione di risanamento di Agripolis, che era stata contestata dall'allora procuratore regionale dottor Nottola, che risulta successivamente trasferito per motivi che dovrebbero essere specificati;

la sezione giurisdizionale dell'Emilia-Romagna ha emesso la sentenza n. 425/97 con la quale « stando alle prove offerte » ha ritenuto di dover assolvere da responsabilità contabile gli amministratori citati in giudizio;

l'interrogante ritiene che andrebbe chiarito se il comportamento del dottor Libano sia stato processualmente e disciplinarmente corretto e comunque adottato d'intesa con l'attuale procuratore regionale e se non sussistano i presupposti perché

venga promossa l'azione disciplinare nei confronti del dottor Libano e, qualora abbia concorso nel fatto, del procuratore regionale attuale —:

se la procura generale o quella regionale competente della Corte dei conti abbiano promosso appello avverso la sentenza di assoluzione n. 425/97 sopra citata, anche avvalendosi degli elementi indiziari raccolti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna;

se risulti che la procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna abbia effettuato la doverosa informazione circa l'esercizio dell'azione penale della competente procura presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 129 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. (4-13219)

#### ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 16 ottobre 1997, a pagina 12435, prima colonna, dalla quattordicesima riga alla diciassettesima riga, deve leggersi: « fronti dei tre magistrati della Corte d'appello di Milano in relazione al caso Crivelli, e se sia vero che tale iniziativa fa riferimento alle motivazioni della loro decisione al riguardo » e non: « fronti dei tre magistrati milanesi che si occupano dell'appello per il caso Crivelli, e se sia vero che tale iniziativa fa riferimento alle motivazioni della loro decisione. », come stampato.